

ATTO N. DD 5675

DEL 11/09/2023

Rep. di struttura DD-TA0 N. 341

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del l'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto denominato "Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4"
Comune: Torino (TO)
Proponente: Trasko s.r.l.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 19/07/2023 la Società Trasko srl (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Corso Marconi 89/91 a Bruino (TO) e P. IVA 10238030018, - ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio della fase di verifica della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente al progetto denominato "*Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4*" da realizzarsi nel Comune di Torino.

Il progetto rientra nella categoria progettuale n. 7. z.b) dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*".

Con nota prot. n. 103714 del 24/07/2023, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della CmTO e chiedendo di fornire, nel termine di legge di 30 giorni, pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio del procedimento e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.; l'istruttoria si è dunque svolta con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte e con i contributi forniti dalle Strutture di CmTO dell'Organo Tecnico per la VIA.

Dato atto che:

Stato di fatto

Il proponente svolge attività di commercio e recupero rifiuti non pericolosi all'interno di un capannone posizionato nell'apposita "area rifiuti" dell'ampio comprensorio industriale CNH - IVECO di Torino in Lungo Stura Lazio.

In particolare il proponente si occupa di ritirare rifiuti e parte della ricambistica generata da IVECO e non più utilizzabile per la vendita. Su tali materiali vengono effettuate operazioni di selezione e cernita con successivo conferimento dei vari componenti che ne derivano agli impianti di recupero finale.

Il proponente è iscritto al Registro delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. con il n. 2/2023 in terza classe (titolo ricompreso nell'Autorizzazione Unica Ambientale D.D. n. 2145 del 20/04/2023) per l'esercizio delle operazioni messa in riserva [R13] per le tipologie 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.8, 5.19, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.11, 7.1, 7.10, 7.11, 8.9, 9.1, 10.1 e 10.2.

Il quantitativo massimo autorizzato in deposito è di 1.510 t mentre la movimentazione annua massima autorizzata è di 41.650 t/a (terza classe d'iscrizione).

Stato di progetto

Il progetto consiste nell'effettuare per le seguenti tipologie di rifiuti attività di recupero [R4] al fine della produzione di materiali "end of waste":

- 3.1 (rifiuti di ferro, acciaio e ghisa);
- 3.2 (rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe) e 5.1 (parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili)

L'attività di recupero dei rifiuti ne prevede la valorizzazione ai sensi del Regolamento UE 333/2011 "I criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio" e del Regolamento UE 715/2013 "I criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio" anche attraverso operazioni di riduzione volumetrica mediante cesoiatura, taglio a caldo con cannello ossi-acetilenico e triturazione.

È prevista inoltre, con mantenimento delle quantità massime autorizzate in stoccaggio, un incremento della potenzialità fino ad una movimentazione di 110.150 t/a con conseguente passaggio alla seconda classe d'iscrizione:

- Tipologia 3.1 – 50.000 t/anno (di cui 25.000 in R4);
- Tipologia 3.2 – 20.000 t/anno (di cui 10.000 in R4);
- Tipologia 5.1 – 30.000 t/anno (di cui 15.000 in R4).

Tale richiesta è motivata dal fatto che nei prossimi mesi è previsto un aumento sensibile delle quantità in ingresso di materiali ferrosi e non ferrosi provenienti da IVECO.

Rilevato che:

Nel corso dell'istruttoria, oltre a quelli trasmessi da parte dei soggetti facenti parte dell'Organo Tecnico per la VIA, non sono pervenuti ulteriori pareri e contributi da parte delle Amministrazioni e degli Enti potenzialmente interessati.

Il Comune di Torino sede dell'intervento, regolarmente coinvolto nell'istruttoria, non ha fatto pervenire pareri, contributi o osservazioni né ha segnalato criticità relativamente all'iniziativa in oggetto.

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Non si rilevano elementi di incompatibilità con la pianificazione locale e sovraordinata.

Anche dal punto di vista dell'assetto geomorfologico e del quadro del dissesto l'area non pone limitazioni.

2. dal punto di vista progettuale ed ambientale

Considerata la tipologia di impianto non si rilevano criticità legate alla sua collocazione in un'area esclusivamente di tipo produttivo.

Si ritiene inoltre positivo il fatto che l'impianto abbia prevalentemente la finalità di valorizzare i rifiuti provenienti dalla stessa area produttiva entro la quale è insediato.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto in relazione alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali ed alle modalità gestionali che si intendono adottare per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura.

Sono già state ottenute da parte di ente certificatore le attestazioni di cui ai regolamenti UE 333/2011 ed UE 715/2013.

Fase di cantiere

Non sono previste opere edilizie e modifiche strutturali.

Rumore

L'area ricade in classe VI "Aree esclusivamente industriali" di zonizzazione acustica.

Dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 " *Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico* " non emergono criticità in merito.

Gestione reflui ed acque meteoriche

L'attività di gestione rifiuti non genera scarichi reflui industriali.

Tutte le attività sono previste in area coperta sotto capannone ; non si ravvisa dunque la presenza di superfici scolanti ovvero aree con rischio di contaminazione delle acque meteoriche ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. " *Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne* ".

Emissioni in atmosfera

Il proponente è attualmente in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale che già ricomprende l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni provenienti dal cannello ossi-acetilenico.

Per tali operazioni è già dunque prevista l'adozione di presidi tecnologici e di modalità operative adeguate al fine della tutela della matrice.

Per quanto riguarda le operazioni di movimentazione, cesoiatura e triturazione, pur trattandosi in generale di rifiuti solidi non polverulenti, valutare la possibilità di adottare interventi di mitigazione e modalità operative finalizzati al contenimento della produzione di emissioni diffuse di polveri.

Suolo e sottosuolo

Per quanto concerne i potenziali impatti sulla componente sottosuolo e falda superficiale essi non sono ritenuti significativi in considerazione delle tipologie dei rifiuti gestiti e delle modalità di gestione previste quali stoccaggio su pavimentazione impermeabile al coperto sotto capannone.

Traffico e viabilità

L'area oggetto dell'intervento si trova all'interno di un'ampia zona produttiva/industriale agevolmente raggiungibile utilizzando le Autostrade TO-MI e TO -AO e la Tangenziale di Torino.

Trattandosi di impianto che opera su rifiuti derivanti per la quasi totalità da attività della IVECO non è da ritenersi particolarmente critico l'impatto su tale componente.

Si consideri, inoltre, il fatto che i flussi di traffico verso l'esterno verrebbero generati indipendentemente dalla presenza dell'attività di gestione rifiuti, vista la necessità di doverli portare in ogni caso presso altri centri di trattamento, e che le attività di cernita e riduzione volumetrica possano anche contribuire alla riduzione degli stessi.

Prevenzione Incendi

Si prende atto che è stata acquisita dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino in data 27/02/2023 con prot. n. 7921 richiesta di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011.

Ritenuto che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, dalle risultanze dei pareri giunti e conservati agli atti, per il progetto in oggetto:

- non si ravvisano elementi che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA in relazione alla tipologia di impianto e dei potenziali impatti generati dallo stesso;
- non sono infatti in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare, in relazione ai presidi ed alle modalità operativo/gestionali previste a progetto, potenziali impatti significativi e negativi sulle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente interessate;
- rimangono ancora necessarie alcune valutazioni, così come in precedenza argomentate, che possono essere demandate alla successiva fase di progettazione e verificate nell'abito del successivo iter di approvazione del progetto.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente:

- all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 19/07/2023, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successive fasi autorizzative;

- all’attuazione ed al rispetto di quanto indicato nel dispositivo del presente provvedimento in relazioni agli “*Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell’ambito del successivo iter di approvazione del progetto*” ed agli “*Adempimenti*”.

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6/23 del 14/02/2023 è stato approvato il DUP 2023-2025 ed il relativo obiettivo operativo "0902Ob13 - *Valutazione impatto ambientale*".

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- Il D. Lgs 03/04/2006 n. 152 e smi "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1) Di escludere, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi, il progetto denominato “*Richiesta di aumentare la quantità trattata per l’attività di recupero R4*” previsto in Comune di Torino presentato in data 19/07/2023 dalla Società Trasko srl - con sede legale in Corso Marconi 89/91 a Bruino (TO) e P. IVA 10238030018 - **dalla fase di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto di seguito specificato:

A) il progetto dovrà essere attuato conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 19/07/2023, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell’ambito delle successiva fase autorizzativa.

B) Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto:

Valutare la possibilità di adottare interventi di mitigazione e modalità operative finalizzati al contenimento della produzione di emissioni diffuse di polveri derivanti dalle operazioni di movimentazione, cesoiatura e triturazione.

C) Adempimenti

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio della fase di esercizio dell'impianto nella nuova configurazione.

2) Di rammentare che le modifiche che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all'art. 29 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

3) Di rammentare che qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame della Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino.

4) Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

5) Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 11/09/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano